

REGOLAMENTO (CEE) N. 1738/93 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1993

relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo dell'infrastruttura di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che la realizzazione del mercato integrato dei trasporti comporta l'attuazione di un programma d'azione della Comunità mirante allo sviluppo armonioso delle infrastrutture di trasporto nella Comunità;

considerando che occorre prevedere un programma di una durata di due anni;

considerando che un importo di 325 milioni di ecu è stimato necessario per l'attuazione di questo programma;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;

considerando che la creazione di collegamenti rapidi ed efficaci tra tutte le regioni della Comunità è una condizione fondamentale per il rafforzamento della sua coesione economica e sociale;

considerando che è opportuno tener conto, ad un tempo, degli interessi degli utenti e delle esigenze in materia di ambiente, di sicurezza e di utilizzazione razionale dell'energia;

considerando che l'azione condotta dalla Comunità tramite i fondi a finalità strutturale, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti può contribuire alla realizzazione dei lavori d'infrastruttura di interesse comunitario;

considerando che un sostegno finanziario specifico a favore di progetti d'infrastruttura può rappresentare un incentivo essenziale per la promozione e il lancio di progetti d'interesse comunitario;

considerando che l'intervento di capitali privati può favorire la realizzazione di progetti d'infrastruttura e che il ricorso ad una dichiarazione di utilità europea contribui-

rebbe ad orientare i capitali privati verso il finanziamento di grandi progetti d'interesse europeo;

considerando che è necessario garantire un buon coordinamento in sede di realizzazione dei diversi progetti, nonché un opportuno scaglionamento del loro finanziamento;

considerando che è necessario definire il campo d'applicazione del programma di azione, in particolare gli obiettivi che saranno direttamente perseguiti ed i progetti da realizzare;

considerando che è opportuno stabilire, ricorrendo a criteri obiettivi, l'interesse a livello della Comunità dei progetti che saranno oggetto dei suoi interventi;

considerando che è necessario un intervento della Comunità per la realizzazione dei progetti, segnatamente nella fase di avvio;

considerando che il primo programma d'azione pluriennale di sostegno finanziario si è concluso alla fine del 1992 e che è indispensabile l'adozione di un nuovo programma, dato che le varie reti comunitarie sono ancora incomplete;

considerando che la durata del nuovo programma non dovrebbe comunque superare i due anni per non pregiudicare le decisioni relative alle reti transeuropee;

considerando che, in attesa di misure più complete che dovranno essere adottate in base a decisioni successive nell'ambito delle reti transeuropee, il presente regolamento deve avere carattere transitorio;

considerando che occorre porre fine all'applicazione del presente regolamento qualora il Consiglio adotti, prima della sua scadenza, un nuovo strumento relativo al finanziamento delle reti di trasporto transeuropee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento è inteso a istituire un programma comunitario d'azione nel settore dell'infrastruttura dei trasporti, in appresso denominato « programma d'azione », applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il programma ha una durata di due anni.

(1) GU n. 236 del 15. 9. 1992, pag. 3.

(2) GU n. 337 del 21. 12. 1992, pag. 287 e GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 32.